

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 427)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1984

Disposizioni relative all'impegno di spese di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, contiene disposizioni dirette al potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, nonché al completamento, all'esecuzione di nuove realizzazioni ed alla conduzione tecnica del sistema informativo della stessa Amministrazione.

In particolare con il primo comma del suddetto articolo veniva autorizzata, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983 del-

la spesa di lire 500 miliardi. Tale stanziamento è stato successivamente, con l'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ridotto per l'anno 1983 a lire 310 miliardi ed è stata autorizzata l'iscrizione della differenza — pari a lire 190 miliardi — nel medesimo stato di previsione per l'anno 1984.

Con il successivo sesto comma del citato articolo 7 si autorizzava inoltre la spesa complessiva di lire 990 miliardi — di cui 130 miliardi per l'anno 1983 — per far fronte nel quinquennio 1983-87 agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti e conven-

zioni occorrenti per il completamento e la conduzione tecnica del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria.

Poichè, a causa dei tempi tecnici occorrenti per il perfezionamento delle procedure prescritte, non è possibile l'integrale impegno nell'esercizio finanziario 1983 dei rela-

tivi stanziamenti ed al fine di evitare che, conseguentemente, parte delle somme iscritte come spese correnti vadano in economia, si rende necessario consentirne l'impegno anche nell'esercizio finanziario 1984.

A tanto provvede l'articolo 1 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo e sesto comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1983, possono esserlo in quello successivo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.